



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 74 del 27/09/2011

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 58 DEL 06/07/2011
"AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI
PERSONALE PER IL TRIENNIO 2011 - 2013 RELATIVO AL PIANO
ASSUNZIONI ANNO 2011. APPROVAZIONE": INTEGRAZIONE.

L'anno **duemilaundici** addì **ventisette** del mese di **Settembre** alle ore **09:00** nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

GAMBERINI SIMONE	Sindaco	Presente
BRUNETTI CARMELA	Vice Sindaco	Presente
BERSANETTI NICOLA	Assessore	Presente
BOSSO MASSIMO	Assessore	Presente
GASPERINI PIERO	Assessore	Presente
GRASSELLI BEATRICE	Assessore	Assente
IACUCCI ELENA	Assessore	Presente
NANNI PAOLO	Assessore	Presente
PARENTI PAOLA	Assessore	Presente

Presenti n. 8

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Raffaella Galliani che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il sig. GAMBERINI SIMONE, che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Visto: IL DIRETTORE GENERALE
(F.to dott.ssa Raffaella Galliani)

Visto: L'ASSESSORE
(F.to Massimo Bosso)

Deliberazione n. 74 del 27 settembre 2011

OGGETTO: Deliberazione di giunta comunale n. 58 del 06/07/2011 “Aggiornamento programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2011 - 2013 relativo al piano assunzioni anno 2011. Approvazione”: integrazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 99 del 21/12/2010, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2011 - 2013. Piano assunzioni anno 2011. Approvazione”;
- n. 28 del 12/04/2011, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Integrazione e rettifica della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2011 - 2013. Piano assunzioni anno 2011. Approvazione”;
- n. 58 del 06/07/2011, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Aggiornamento programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2011 – 2013 relativo al piano assunzioni anno 2011. Approvazione”;

Rammentato che la programmazione è stata approvata nel rispetto del disposto normativo:

- di cui ai commi 557, 557-bis, 557-ter dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006, Legge Finanziaria per l'anno 2007, come integrati dal comma 7 dell'articolo 14 del Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010, convertito dalla Legge n. 122 del 30/07/2010;

- di cui all'articolo 76, comma 7, del Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 06/08/2008, come sostituito dal comma 9 dell'articolo 14 del Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010, convertito dalla Legge n. 122 del 30/07/2010, e successivamente integrato, ai sensi del comma 118 dell'articolo 1 della Legge n. 220 del 13/12/2010, laddove si dispone che:

- è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti è pari o superiore al 40 per cento di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- gli enti che rispettino tale percentuale di incidenza possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;
- per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento



Visto: IL DIRETTORE GENERALE
(F.to dott.ssa Raffaella Galliani)

Visto: L'ASSESSORE
(F.to Massimo Bosso)

e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42", ovvero le funzioni di polizia locale;

Dato atto che è intervenuto il Decreto Legge n. 98 del 06/07/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15/07/2011, il quale ha nuovamente integrato il citato comma 7 articolo 76 del Decreto Legge n. 112/2008, introducendo un ulteriore periodo, che dispone: "Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari";

Precisato che, alla luce della suddetta norma, si è provveduto ad una revisione dei calcoli che ha portato ad una percentuale di incidenza delle spese di personale sulle spese correnti 2010 pari al 37,64%, percentuale che si ottiene inserendo, in aggiunta al dato sulle spese di personale dell'Ente, depurato delle quote figurative mantenute per omogeneità nel valore in sede di comparazione rispetto all'anno precedente (al fine della verifica sulla progressiva riduzione del valore della spesa di cui al comma 557), quello relativo alle spese di personale della Società patrimoniale Adopera s.r.l. desunto dal conto economico;

Preso atto che, superando detta percentuale il valore del 35%, non è più possibile avvalersi della deroga prevista dal comma 7 articolo 76 Decreto Legge n. 112/2008, ovvero non è possibile sostituire il turn over del Servizio Polizia Locale al di fuori del limite del 20%;

Dato atto che la procedura selettiva attualmente in corso per una figura di Assistente di Polizia Municipale ha previsto effettivamente che l'assunzione sia vincolata e subordinata alla verifica delle effettive possibilità assunzionali dell'Ente;

Dato inoltre atto che, per quanto riguarda il calcolo delle cessazioni dell'anno 2010 ai fini del limite del 20%, si era proceduto sulle base delle indicazioni in particolare contenute nelle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, U.P.P.A., n. 46078 del 18/10/2010, e n. 11786 del 22/02/2011, ovvero con riferimento al solo personale a tempo indeterminato;

Verificato che tale interpretazione è sostenuta anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella circolare n. 40 del 23/12/2010;



Visto: IL DIRETTORE GENERALE
(F.to dott.ssa Raffaella Galliani)

Visto: L'ASSESSORE
(F.to Massimo Bosso)

Esaminata la deliberazione della Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 46 del 29/08/2011, con la quale viene fornita l'interpretazione dell'articolo 14, comma 9, del Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010, convertito dalla Legge n. 122 del 30/07/2010, secondo la quale "relativamente agli Enti Locali sottoposti al patto di stabilità interno, l'articolo 14, comma 9, seconda parte, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, nella parte in cui stabilisce il vincolo di spesa alle assunzioni di personale, deve essere riferito alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Ciò ferme restando le eccezioni espressamente stabilite per legge, gli interventi caratterizzati da ipotesi di somma urgenza e lo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali";

Richiamato l'articolo 36 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, il quale stabilisce che solo per esigenze temporanee ed eccezionali gli Enti possano avvalersi di forme di lavoro flessibile di tipo subordinato;

Rammentato, come dimostrato da documentazione in atti, che l'Ente ha sempre rispettato negli anni il patto di stabilità interno, nonché i limiti di spesa del personale fissati dalla normativa nazionale;

Valutato, alla luce della deliberazione n. 46/2011, di dover provvedere, ad integrazione del piano assunzioni formulato per l'anno 2011 relativamente alle esigenze assuntive a tempo determinato ivi contenute, a definire i servizi infungibili ed essenziali in relazione ai quali si rende indispensabile l'utilizzo di personale a tempo determinato al di fuori della percentuale del 20%;

Ritenuto che, per servizio infungibile ed essenziale, debba intendersi il servizio asilo nido, in ragione della particolare attività svolta, non sostituibile con personale professionalmente non qualificato, ed inoltre per la necessità di particolare tutela e garanzia del servizio stesso, che ha natura di servizio a domanda individuale, per il quale devono essere assicurate le condizioni standard nonché i rapporti numerici rispetto ai bambini inseriti, a rischio di interruzione di pubblico servizio;

Dato atto che a supporto di tale individuazione soccorrono i seguenti provvedimenti:

- circolare della Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 3 del 19/03/2008, avente ad oggetto: "Linee di indirizzo in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni in attuazione delle modifiche apportate all'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dall'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)", nella quale si legge che nell'ambito dei rapporti di lavoro a tempo determinato hanno una disciplina separata e speciale le supplenze nel settore scuola (compreso personale educativo degli asili nido dipendente degli enti locali), "in ragione della necessità di garantire, attraverso la continuità didattica, il diritto costituzionale all'educazione, all'istruzione ed allo studio (art. 33 e 34 della Costituzione) e quindi la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo"; inoltre, nella medesima circolare, si cita "l'esigenza di



Visto: IL DIRETTORE GENERALE
(F.to dott.ssa Raffaella Galliani)

Visto: L'ASSESSORE
(F.to Massimo Bosso)

garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione trova come necessario corollario il principio della garanzia costante del servizio e quindi della continuità educativa, valori espressi dall'ordinamento giuridico, oltre che in sede costituzionale..."; ed infine viene chiamato in causa il CCNL enti locali laddove fa espresso riferimento alla garanzia dell'attività didattica ed educativa, che determina, nei casi di vacanza di organico o assenza dei titolari, che "gli enti debbano garantire, attraverso l'istituto della supplenza o della sostituzione, le condizioni standard del servizio ed il rapporto educatore bambino";

- Decreto Legislativo n. 368/2001 (attuazione della direttiva relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato), articolo 10, comma 4-bis, come modificato dal Decreto Legge n. 70 del 13/05/2011, convertito con Legge n. 106 del 12/07/2011, dove si prevede che "sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ...";

- Legge n. 146 del 12/06/1990 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge", e successive modifiche e integrazioni introdotte dalla Legge n. 83 dell'11/04/2000, in particolare l'articolo 1, che identifica, al comma 2, i servizi pubblici essenziali da garantire allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, fra i quali i servizi per l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido;

Ritenuto comunque, in via prudenziale ed in attesa di eventuali ulteriori interventi interpretativi e/o normativi, di autorizzare nell'ambito del servizio asilo nido le assunzioni a tempo determinato necessarie per assicurare l'attività fino al 31 dicembre prossimo;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che, per servizio infungibile ed essenziale, debba intendersi inoltre il servizio Polizia Locale, in quanto la professionalità e le mansioni richieste hanno natura specifica e non possono essere svolte da altro personale inserito nell'Ente, e valutato, pertanto, di autorizzare, nel limite della spesa prevista dal piano assunzioni 2011 e solo fino al 31 dicembre prossimo, eventuali assunzioni a tempo determinato in sostituzione di personale assente che consentano di mantenere il livello di efficienza ed efficacia del servizio e non incorrere nel rischio di interruzione dello stesso;

Dato atto che a supporto di tale individuazione soccorrono i seguenti provvedimenti:

- la medesima Legge n. 146 del 12/06/1990 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge", e successive modifiche e integrazioni introdotte dalla Legge n. 83 dell'11/04/2000, in particolare l'articolo 1, che identifica, al comma 2, i servizi pubblici essenziali da garanti-



Visto: IL DIRETTORE GENERALE
(F.to dott.ssa Raffaella Galliani)

Visto: L'ASSESSORE
(F.to Massimo Bosso)

re allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, fra i quali i servizi per la tutela della libertà e della sicurezza della persona;

- la Legge n. 220 del 13/12/2010, che ha introdotto la deroga, già sopra citata, al limite del 20%, per le funzioni di polizia locale, considerate fondamentali;

Acquisito nel merito del presente provvedimento il parere favorevole del Collegio dei Revisori, così come previsto dall'art. 19, 8° comma, della Legge n. 448/2001, conservato in atti;

Richiamati:

- l'articolo 89, 5° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- l'articolo 91, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- l'articolo 39, 1° comma, della Legge n. 449/1997;
- l'articolo 6, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 165/2001;
- l'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010;

Informate le RSU aziendali;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati richiesti ed acquisiti in allegato, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di integrare la propria precedente deliberazione n. 58/2011 per la parte relativa alla programmazione delle assunzioni a tempo determinato per l'anno 2011, identificando quali servizi infungibili ed essenziali:
 - il servizio asilo nido, in ragione della particolare attività svolta, non sostituibile con personale professionalmente non qualificato, ed inoltre per la necessità di particolare tutela e garanzia del servizio stesso, che ha natura di servizio a domanda individuale, per il quale devono essere assicurate le condizioni standard nonché i rapporti numerici rispetto ai bambini inseriti, a rischio di interruzione di pubblico servizio;
 - il servizio Polizia Locale, in quanto la professionalità e le mansioni richieste hanno natura specifica e non possono essere svolte da altro personale inserito nell'Ente,



Visto: IL DIRETTORE GENERALE
(F.to dott.ssa Raffaella Galliani)

Visto: L'ASSESSORE
(F.to Massimo Bosso)

per il quale servizio va garantito il livello di efficienza ed efficacia, al fine di non incorrere nel rischio di interruzione di pubblico servizio;

- di autorizzare pertanto, per quanto sopra, e fino al 31 dicembre 2011, al di fuori del limite del 20% di cui al comma 7, articolo 76, Decreto Legge n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, come modificato dall'articolo 14, comma 9, Decreto Legge n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 le seguenti assunzioni:
 - assunzioni a tempo determinato per il servizio asilo nido;
 - assunzioni a tempo determinato per il servizio Polizia Locale, eventualmente necessarie in sostituzione di personale assente;
- di assicurare che:
 - dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori costi rispetto a quanto autorizzato con la precedente propria deliberazione n. 58/2011;
 - risultano rispettati i limiti di cui ai commi 557 e seguenti articolo 1 Legge n. 296/2006, e successive modifiche e integrazioni;
 - risulta rispettato il limite del 40% di incidenza delle spese di personale sulle spese correnti;
 - eventuali e ulteriori necessità assuntive si intendono autorizzate solo se rientranti nel limite del 20% del costo delle cessazioni avvenute nell'anno 2010;
- di pubblicare, in applicazione dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, il presente provvedimento di programmazione sul sito istituzionale;
- di rinviare a successivi provvedimenti di competenza dirigenziale l'attuazione di quanto previsto nella programmazione.

Successivamente con votazione unanime e palese

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Comune di Casalecchio di Reno

Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto
Verbale n. 37 del 27.09.2011

IL PRESIDENTE
F.to Simone Gamberini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Raffaella Galliani

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal **29 SETTEMBRE 2011** al **14 OTTOBRE 2011**

Dalla Residenza Municipale, li 29/09/2011

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Mirella Zanarini

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Lì, 29/09/2011

L'ADDETTO AMMINISTRATIVO

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 è comunicata ai capigruppo consiliari con nota prot. n. 24773/2011.

Visto l'art. 134 – 3° comma – del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata in data **29 SETTEMBRE 2011** è diventata esecutiva per decorrenza dei termini.

Casalecchio di Reno, li **10 OTTOBRE 2011**

IL SEGRETARIO GENERALE



Allegato alla deliberazione di GC n. 74 del 27/09/2011

Servizio/Ufficio: Servizio Gestione Amministrativa del Personale
Proposta N°2011/104

Oggetto: DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 58 DEL 06/07/2011
"AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI
PERSONALE PER IL TRIENNIO 2011 - 2013 RELATIVO AL PIANO
ASSUNZIONI ANNO 2011. APPROVAZIONE": INTEGRAZIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *favorevole* in merito alla regolarità tecnica.

Addì, 26/09/2011

IL RESPONSABILE

f.to GALLIANI RAFFAELLA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *favorevole* in merito alla regolarità contabile.

Addì, 26/09/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

f.to BATTISTINI FABIANA